

N. 2193-1126-1793-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE DI PRIMIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

alla Presidenza il 22 marzo 1965

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MATTARELLI, MONTANTI e BERTINELLI

Presentata il 13 marzo 1964

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORSARI, MICELI, CAPRARA, PAGLIARANI, MAULINI, GAMBELLI FENILI,
JACAZZI, LAJOLO, VIVIANI LUCIANA, VESTRI, ALATRI, GRIMALDI**

Presentata il 30 ottobre 1964

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
e successive modificazioni, sull'elettorato attivo

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione, e che la Commissione ha scelto come testo base per l'esame, proponendo l'assorbimento delle proposte di legge nn. 1126 e 1793, riguarda, in modo particolare, due questioni:

- a) la revisione delle liste elettorali;
- b) la facoltà d'opzione.

In connessione con i predetti problemi, il disegno di legge detta norme concernenti la composizione delle commissioni elettorali, il trasferimento dell'elettore nell'ambito dello stesso comune ed altre questioni particolari di minore rilievo.

A) REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI.

Come è noto, in base alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la revisione delle liste elettorali avviene annualmente e entro il 30 aprile di ogni anno. Con questo sistema al 1° maggio di ciascun anno le liste elettorali sono perfettamente aggiornate, e, nella ipotesi che le elezioni abbiano a svolgersi ai primi del mese di maggio, com'era evidentemente nelle previsioni del legislatore, consentono l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini maggiorenni, ad eccezione di quella piccola aliquota che compia 21 anni di età nel periodo che va dal 1° maggio al giorno fissato per le elezioni stesse.

Ben differente si presenta invece la situazione nel caso che le elezioni siano indette per una data anteriore al 30 aprile o nell'autunno.

Nel primo caso vengono esclusi dal voto tutti i cittadini che hanno compiuto il 21° anno di età successivamente al 30 aprile dell'anno precedente. Per le consultazioni politiche del 18 aprile 1948 e 28 aprile 1963 si è ovviato a tale inconveniente rispettivamente colla legge 4 febbraio 1948, n. 24, e 8 febbraio 1963, n. 46, che hanno disposto l'anticipazione dei termini delle operazioni finali della revisione annuale delle liste, consentendo così l'ammissione al voto dei cittadini che non avevano compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione.

Per le elezioni amministrative nessuna norma è stata adottata.

Nel secondo caso non è possibile ricorrere a provvedimenti analoghi a quelli delle citate

leggi, per cui rimangono esclusi dal voto tutti quelli che hanno raggiunto la maggiore età dopo il 30 aprile, come si è verificato nelle elezioni amministrative del 6 novembre 1960 e 22 novembre 1964.

Non si tratta, come appare evidente, di un semplice inconveniente pratico; l'inconveniente si traduce, infatti, se non in una violazione, in una grave limitazione, rispetto a un rilevante numero di cittadini, dell'articolo 48 della Costituzione.

Il disegno di legge prevede perciò le seguenti innovazioni:

1) la revisione annuale viene trasformata in revisione semestrale con effetto, rispettivamente, dal 1° gennaio e dal 1° luglio dell'anno in corso;

2) in ciascuna revisione semestrale si procederà all'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste nei confronti dei cittadini, che compiranno il 21° anno di età, entro il semestre successivo, secondo la procedura già prevista dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1058, ma resa più spedita e più semplice;

3) le liste elettorali, rettificata sulla base degli elenchi degli iscrivendi e dei cancellandi, formati dalle commissioni mandamentali, comprenderanno, quindi, anche i cittadini, che raggiungeranno la maggiore età nel semestre, che inizia il 1° gennaio ed il 1° luglio;

4) alla convocazione dei comizi elettorali — analogamente a quanto previsto nelle citate leggi 4 febbraio 1948, n. 24, e 8 febbraio 1963, n. 46 — una apposita norma (articolo 21) stabilisce le modalità per la cancellazione, dall'esemplare delle liste sezionali destinato ai seggi, dei nominativi che non avranno ancora compiuto il 21° anno di età nel primo giorno delle elezioni.

È incontestabile che, essendo il diritto sancito dall'articolo 48 della Costituzione fondamentale per una società democratica, l'iscrizione nelle liste elettorali debba avvenire d'ufficio e non su richiesta dell'interessato. Pertanto, il disegno di legge propone la soppressione dell'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ferme restando le disposizioni degli articoli 15 e 32 della legge stessa, che attribuisce ai cittadini la facoltà di proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale.

B) FACOLTÀ D'OPZIONE.

Alla stregua dell'articolo 13, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, l'elettore che ha trasferito in altro comune la propria residenza può chiedere di rimanere iscritto nelle liste del comune d'emigrazione; in base alla norma contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, può chiedere di essere iscritto nelle liste del comune di nascita o del comune, dove ha la sede principale dei propri affari o interessi, indipendentemente dalla residenza.

Tale facoltà, che venne introdotta nella legge n. 1058 del 1947 per agevolare gli elettori che, in conseguenza degli eventi bellici, erano costretti a risiedere in un comune diverso da quello nel quale svolgevano la loro attività, non ha più motivo di essere conservata anche perché gli elettori che si sono avvalsi di essa alla data del 1° maggio 1964 sono appena lo 0,48 per cento dell'intero corpo elettorale.

In conseguenza il disegno di legge propone la soppressione di questa facoltà d'opzione. Contro questa proposta si è osservato che, specie in questo periodo d'emigrazione di massa per ragioni di lavoro, la soppressione della facoltà d'opzione può riuscire svantaggiosa ai lavoratori.

Tale osservazione non ha consistenza. Infatti, in linea generale, l'emigrazione di massa ha sempre carattere temporaneo, per cui il lavoratore conserva normalmente la sua residenza nel comune d'emigrazione, ove può meglio esercitare il suo diritto elettorale, salvo a prevedere e predisporre opportune facilitazioni finanziarie. D'altra parte, in base all'articolo 16 della Costituzione ogni cittadino può oggi liberamente circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale e, in base agli articoli 44 del Codice civile e 31 delle norme d'attuazione, il trasferimento di residenza si attua attraverso la duplice dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello in cui s'intende fissare la nuova dimora.

Pertanto, ove il lavoratore decida di fissare la sua residenza nel comune d'emigrazione, questa aspirazione può essere facilmente realizzata.

Si osserva, infine, che l'attuale legislazione non subordina rigidamente l'iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi comune alla scadenza (vedasi legge 10 febbraio 1961, n. 5). In nessun caso, quindi, l'esercizio del diritto elettorale viene a soffrire limitazioni

in seguito alla soppressione della facoltà di opzione.

Quanto al più limitato problema del trasferimento dell'elettore da una a altra sezione dello stesso comune, il disegno di legge provvede con una apposita norma, da inserire dopo l'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, stabilendo che il cittadino, il quale trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

Le variazioni vengono apportate dalla commissione elettorale comunale colla procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. In tal modo, ogni elettore, in qualsiasi momento abbiano luogo le elezioni, si troverà assegnato alla sezione nella cui circoscrizione è ubicata la sua abitazione.

II. — REQUISITI E MODALITÀ D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

Il disegno di legge contiene altre norme pertinenti i requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali, e relative modalità che meritano una breve illustrazione.

Per quanto attiene ai requisiti, il disegno di legge adegua le norme a nuove situazioni di fatto e diritto. Poiché i locali di meretricio sono stati soppressi, sono venute anche a mancare le figure dei tenutari di tali locali. L'articolo 2 del disegno di legge, al secondo comma, prevede la soppressione del n. 9 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Per converso, con l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è stato stabilito che l'applicazione delle misure di prevenzione, previste nell'articolo 3, produce gli stessi effetti consequenziali dell'ammonizione o dell'assegnazione al confino del precedente articolo 157 della legge di pubblica sicurezza. Pertanto, le nuove misure di prevenzione, della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno in uno o più comuni e dell'obbligo di soggiorno in un comune costituiscono altrettante cause d'incapacità elettorale.

Invece, la soppressione dell'articolo 10 e del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 1058, che sanciva l'incapacità elettorale ai concessionari di case da giuoco, trova la sua giustificazione nella considerazione, che i concessionari delle case da giuoco, legalmente autorizzate per legge, sono i comuni i quali esercitano la concessione stessa a mezzo di società dopo regolare gara d'appalto.

Per quanto attiene le modalità di compilazione delle liste, contenute nell'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, l'articolo 4 del disegno di legge contiene nuove norme per adeguarle da una parte alle nuove norme di legge in materia di generalità in estratti, atti e documenti e, dall'altra, allo scopo di introdurre alcune precisazioni, di cui si è rilevata la pratica opportunità.

Merita particolare menzione la norma del comma quarto dell'articolo 4 del disegno di legge, la quale dispone, quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale. Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, *previa approvazione* da parte della commissione elettorale comunale, sono inviate alla commissione elettorale mandamentale, per il controllo e l'autenticazione, da parte del presidente e il segretario della commissione stessa, la quale ne restituisce uno al comune.

Poiché il penultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge non fa espressa menzione dell'approvazione delle liste unificate da parte della commissione elettorale comunale, per evitare ogni dubbio, si è proposto un emendamento che reca tale menzione.

III. — COMMISSIONI ELETTORALI

Anche quest'argomento è meritevole d'una particolare, anche se sintetica trattazione. Difatti, il disegno di legge apporta alcune variazioni alla precedente disciplina.

In primo luogo, regola il momento della costituzione e durata in carica della commissione elettorale, collegandoli strettamente alla vita del consiglio comunale, di cui è diretta emanazione. Infatti, colla attuale disciplina, la commissione dura in carica un biennio e viene eletta nel mese di ottobre di ogni biennio. Colla modifica proposta, la commissione deve essere eletta nella seduta successiva alla elezione del sindaco e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.

In secondo luogo, semplifica il sistema di votazione per l'elezione dei componenti prevedendo che ogni consigliere, in ogni caso e qualunque sia il numero dei componenti la

commissione, scriva nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, purché non inferiore a 2 a 3 e a 4 a seconda che il consiglio sia composto da 20 membri, o da 30 a 50 membri o da 60 a 80 membri.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.

In terzo luogo, l'articolo 12 del disegno di legge precisa, tenendo conto anche delle particolari esigenze del servizio, a chi spetta la presidenza della commissione in caso di assenza o di impedimento del sindaco, attribuendola all'assessore delegato o all'assessore anziano.

In quarto luogo, l'articolo 12 del disegno di legge prevede i casi in cui la commissione può rimanere in funzione anche oltre la permanenza in carica del consiglio comunale, stabilendo che, nel caso in cui il comune sia retto da commissario, i membri della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario.

Al riguardo è stata osservata una anomalia, che merita d'essere eliminata. La nuova formulazione dell'articolo 12, infatti, allo scopo di rendere possibile il funzionamento della commissione anche in casi d'eccezionali assenze, viene prevista la validità delle riunioni in seconda convocazione, purché intervengano due, tre o quattro componenti a seconda la commissione sia composta rispettivamente di 5, 7, o 9 membri, compreso il presidente. E ciò nel caso di normale funzionamento del consiglio comunale.

Invece, nel caso questo sia stato sciolto e la commissione elettorale sia presieduta dal commissario, l'ultimo comma della nuova formulazione dell'articolo 12 prevede che le riunioni, in seconda convocazione, siano valide qualunque sia il numero dei presenti.

Questa diversa regolamentazione dei requisiti della validità della seconda convocazione della commissione, a seconda che sia presieduta dal sindaco o dal commissario, è giuridicamente illogica e merita d'essere eliminata. Pertanto, è stata proposta la soppressione dell'ultima parte dell'ultimo comma.

In quinto luogo, disciplina i casi in cui la commissione deve essere rinnovata, prevedendo che quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade e il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Fermo rimanendo il principio che nella commissione deve essere rappresentata la minoranza il disegno di legge prevede che, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'articolo 16 del disegno di legge prevede una nuova formulazione dell'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernente la composizione della commissione elettorale mandamentale.

Le principali innovazioni sono:

a) costituzione della commissione subito dopo l'insediamento del consiglio provinciale e durata in carica della stessa, anche oltre la scadenza del consiglio, fino all'insediamento della nuova, coll'abbandono del principio della rinnovazione biennale, assicurandosi la continuità e uniformità del funzionamento;

b) per la sola commissione elettorale mandamentale del comune capoluogo di provincia, la designazione del membro effettivo e supplente, demandata al prefetto, deve cadere su funzionari di prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

c) nuova designazione da parte del prefetto, nel caso di trasferimento presso altra sede del funzionario componente della commissione elettorale mandamentale;

d) precisazione del sistema di votazione per la designazione, da parte del consiglio provinciale, dei membri elettivi, colmandosi un'altra lacuna della legge in vigore e mantenendosi in vigore il precedente sistema di votazione, con la sola variante che il minimo dei voti necessari per la proclamazione degli eletti viene ridotto da 5 a 3;

e) indicazione degli organi, cui spettano le attribuzioni del consiglio provinciale nelle

regioni, nelle quali non esistono le amministrazioni provinciali;

f) rinnovazione della commissione elettorale mandamentale nel corso del periodo di durata in carica del consiglio provinciale, quando la commissione stessa, per dimissione, morte, decadenza dei componenti o altra causa non fosse più in grado di riunirsi validamente;

g) la dichiarazione o decadenza del membro, non intevenuto ingiustificatamente per tre sedute consecutive, è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, purché siano decorsi 10 giorni dalla relativa notifica giudiziale all'interessato;

h) attribuzione al presidente delle funzioni della commissione elettorale mandamentale, in attesa della rinnovazione.

IV. — TESTO UNICO

L'articolo 30 del disegno di legge prevede l'autorizzazione al Governo a procedere al coordinamento delle disposizioni delle varie leggi disciplinanti l'elettorato attivo e la tenuta delle liste, riunendole in testo unico.

Onorevoli colleghi, questa sintetica disamina del disegno di legge sottoposto al vostro esame, credo abbia dimostrato che le norme in esso contenute tengono conto della necessità d'ovviare agli inconvenienti verificatisi coll'applicazione della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e tendono a rendere tutta la disciplina più completa, più organica e più aderente alla lettera e allo spirito della Costituzione. Si confida pertanto nella vostra approvazione.

DI PRIMIO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo III della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge citata.

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

ART. 2.

Il n. 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi ».

I numeri 9 e 10 del primo comma sono soppressi.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

d) il titolo di studio;

e) la professione o il mestiere;

f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario .

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate sono inviati alla commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della commissione stessa, la quale ne restituisce uno al comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla commissione elettorale mandamentale finché non si procederà ad una nuova unificazione ».

ART. 5.

Al terzo comma dell'articolo 5 delle legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « annuale » è sostituita dalla parola « semestrale ».

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione ».

Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

b) entro il mese di agosto alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziari competenti ».

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale ».

ART. 8.

L'articolo 8 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo ».

ART. 9.

L'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

ART. 10.

L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

Gli elettori iscritti nelle liste di un comune ai sensi del predetto articolo 10 sono

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del comune di residenza anagrafica.

Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al n. 4, primo comma, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 11.

Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « deve pervenire entro il 15 novembre » sono sostituit con le parole « deve essere inviata ».

Dopo la parola « ascendenti » sono aggiunte le parole « oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto ».

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile ».

ART. 12.

L'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.

La commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

Per la elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da 20 membri, a tre nei comuni il cui consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun con-

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

sigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La commissione è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a due se la commissione è composta da cinque membri, a tre se è composta da sette membri ed a quattro se è composta da nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Chiunque può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade ed il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei comuni retti da commissario, i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso: in tal caso le riunioni in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti ».

ART. 13.

L'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente articolo 3.

Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacità di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'articolo 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo articolo 17 ».

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 13 per essere incorsi in una delle incapacità previste dal precedente articolo 2 nonché dalla legge 23

ART. 13

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste ».

ART. 16.

L'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte d'appello, una commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.

I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

ART. 16.

Identico

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali, vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Chiunque può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Ai componenti della commissione elettorale mandamentale è concesso oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato ».

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;

ART. 17.

Identico.

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale ».

ART. 18.

Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro i dieci giorni », sono sostituite dalle parole: « entro i cinque giorni ».

ART. 19.

L'articolo 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione.

Nei dieci giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite, viene redatto verbale che, firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali ».

ART. 20.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « dell'anno » sono sostituite con le parole: « del semestre ».

Al primo comma, n. 4, le parole: « se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti » sono soppresse.

Al quarto comma, ove è detto: « ogni tre mesi », la parola « tre » è sostituita dalla parola: « sei ».

ART. 21.

Dopo l'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale ».

ART. 22.

L'articolo 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 13, provvede, con una unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione ».

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

L'articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoché, per la loro entità numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni ».

ART. 24.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del comune, che ne rilascia ricevuta ».

Al quarto comma le parole: « non oltre il 25 gennaio » sono sostituite con le parole: « non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre ».

Al primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro il 31 marzo » sono sostituite con le parole: « entro il 10 giugno e il 10 dicembre ».

ART. 25.

Dopo l'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ».

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 26.

Al quinto comma dell'articolo 38 ed al primo comma dell'articolo 41 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola: « annuale » è sostituita con la parola: « semestrale ».

ART. 27.

L'articolo 52 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

ART. 28.

La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che compiono il 21° anno di età dal 1° maggio al 31 dicembre 1965 sarà effettuata entro il 15 ottobre 1965.

Ad essa si provvederà con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria da attuarsi, in conformità alle norme previste per la revisione semestrale, entro 95 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione finché non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.

ART. 30.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di sei mesi, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1126

ART. 1.

L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato.

ART. 2.

Alla stessa legge sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, primo comma, lettera *f*), sono soppresse le parole: « e, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termini dell'articolo 10, anche il comune di residenza »;

all'articolo 6, primo comma, sono soppresse le parole finali: « nell'elenco non sono compresi gli elettori immigrati da altri comuni »;

all'articolo 9, secondo comma, sono soppresse le parole: « se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, può indicare altresì in quale sezione elettorale intenda essere iscritto »;

nell'articolo 13, terzo comma, è soppressa la menzione dell'articolo 10. Sono pure soppresse le parole finali: « o di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell'articolo 10 ».

ART. 3.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione comunale per la revisione delle liste elettorali deve aver provveduto alla cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini iscrivibili in base all'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ed all'invio dell'elenco dei cancellati al comune di loro residenza risultante dalla indicazione di cui alla lettera *f*), primo comma, dell'articolo 4 della medesima legge.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa commissione comunale deve avere ultimata l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini compresi negli elenchi dei cancellati, ricevuti dagli altri comuni, e deve avere trasmesso alla commissione mandamentale le liste elettorali così aggiornate e i verbali delle operazioni compiute.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione

mandamentale deve avere ultimate le operazioni di verifica e i provvedimenti di propria competenza.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 1793

ART. 1.

A modifica della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, sono iscritti nelle liste elettorali, esaurita la revisione dinamica, prevista dall'articolo 25 della suddetta legge, i cittadini che compiono il 21° anno di età alla data della revisione stessa e siano in possesso degli altri requisiti per essere elettori.

Nella revisione effettuata in relazione alla convocazione dei comizi elettorali, a norma del quarto comma del suddetto articolo 25, sono compresi i cittadini che compiono il 21° anno di età entro la data delle elezioni, sempre che siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Le norme in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi sono abrogate.

ART. 2.

Per la prima applicazione della presente legge ai fini delle consultazioni amministrative in corso, le Commissioni elettorali comunali devono provvedere non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.